



TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO

Addì 28 dicembre 2018, nel Palazzo di Giustizia, ufficio del Presidente del Tribunale, alla presenza del Presidente del Tribunale dott. Vincenzo Beatrice, nonchè del Presidente dell'Ordine degli Avvocati avv. Fabio Benigni e del Consigliere Segretario dell'Ordine avv. Biancamaria D'Agostino, si dà lettura e si sottoscrive il protocollo d'intesa che segue:

**Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle
SPESE PER I FIGLI
nei procedimenti per in materia di separazione, divorzio e in tutti gli altri
nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso**

PREMESSA

Il presente protocollo, riferito ai procedimenti per crisi familiare e comunque ad ogni altro procedimento nel quale sia necessario o opportuno regolamentare il profilo economico dei rapporti tra genitori e figli :

- a) individua in forma descrittiva sia le voci di spesa che rientrano nell'assegno ordinario di mantenimento per i figli sia le spese extra assegno, non rientranti cioè nel detto assegno periodico;
- b) regola, individuandole in maniera tendenzialmente analitica, le spese;
- c) indica le modalità di decisione e quindi la necessità o meno del preventivo accordo sulle spese extra assegno;
- d) contiene altre previsioni generali volte a garantire chiarezza nella materia.

Esso si rende necessario al fine di affievolire sensibilmente quell'aspra e perdurante conflittualità genitoriale che può essere a volte riscontrata in sede giudiziale nei rapporti tra genitori e, più in generale, anche per porsi come possibile punto di riferimento di eventuali accordi tra genitori al di fuori di uno specifico giudizio.

In effetti, la conflittualità registrata in materia può derivare dall'assenza di regole certe di carattere normativo, il che alimenta talvolta una situazione di incertezza nella giurisprudenza e nel Foro, nonché dall'impossibilità di assorbire tutte le spese da sostenere nell'interesse dei figli nel contributo di mantenimento mensile previsto in misura fissa. Si tratta di conflittualità, la quale è foriera di notevole contenzioso in sede civile e penale (basti pensare alla recente introduzione dell' art 570 bis c.p.).

Il protocollo si pone pertanto, in primo luogo, come utile riferimento nelle ipotesi di accordi congiunti in sede di separazione e divorzio, nonché nei procedimenti ex art. 316 comma IV c.c. e 337 bis c.c. e in quegli altri casi nei quali esso è comunque utilizzabile. In secondo luogo, lo stesso persegue pure l'obiettivo di garantire nella maggior misura possibile, compatibilmente con le peculiarità delle singole controversie sottoposte all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria, la prevedibilità delle decisioni giudiziarie in materia.

Il presente protocollo costituisce il frutto dell'esperienza maturata in materia tra i magistrati di questo Tribunale e gli avvocati del Foro di Avellino e fa tesoro di quelle maturate e cristallizzate nei protocolli stipulati in ambito nazionale e in altri ambiti territoriali.

Il presente protocollo sarà sottoscritto in doppio originale e depositato presso gli uffici di presidenza del Tribunale e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino.

Ove le parti e/o i giudici intendano riferirvisi quale punto qualificante di accordi o di provvedimenti, potranno anche semplicemente richiamarlo, indicando il titolo, la data di sottoscrizione, i luoghi di deposito.

Distinzione tra spese ordinarie, spese extra assegno ordinarie e spese extra assegno straordinarie.

Spese ordinarie.

Sono le spese, ricorrenti in pratica nella totalità delle famiglie di media disponibilità economica, per la soddisfazione di ordinari bisogni esistenziali e comunque riferibili alle normali abitudini di vita dei figli.


Tali spese, di importo non previamente quantificabile con precisione, per il loro elevato numero e per la loro frequenza non possono che determinarsi in via forfettaria, riflettendosi quindi il relativo obbligo in un assegno periodico, normalmente mensile, posto a carico del genitore che non convive in misura prevalente con i figli.

Spese extra assegno ordinarie.

Sono le spese che, pur essendo destinate a soddisfare esigenze ordinarie, tuttavia non si presentano con alta frequenza, sono quindi in numero inferiore e sono agevolmente comprovabili senza impegnativi oneri di contabilizzazione.

Queste spese si prestano quindi ad una precisa ripartizione pro-quota.

Spese extra assegno straordinarie.



Sono le spese destinate a soddisfare esigenze eccezionali e imprevedibili sia nell'*an* che nel *quantum* oppure quelle spese che siano di importo considerevole oppure abbiano natura voluttuaria.

La distinzione nell'ambito delle spese extra assegno è importante per due ragioni.

In primo luogo, il fatto che una spesa rientri in una (extra assegno ordinarie) o nell'altra categoria (extra assegno straordinarie) rileva ai fini del consenso da parte dell'altro genitore. Va comunque avvertito, alla luce degli attuali indirizzi giurisprudenziali sul tema del consenso, che la mancata prestazione da parte di un genitore non lo esime *tout court* dal dovere di rimborso pro-quota, potendo il giudice, compulsato dal genitore che ha comunque deciso di sostenere la spesa, accordare il rimborso accertando che il dissenso non è giustificato.

In secondo luogo, per le spese extra assegno mediche e scolastiche ordinarie la giurisprudenza di legittimità ha formulato l'orientamento sintetizzato nella seguente massima:

il provvedimento (presidenziale, del G.I., sentenza di separazione o divorzio ecc.) con il quale si stabilisce la ripartizione delle stesse pro quota costituisce titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell'altro coniuge di contestare l'esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d'individuazione dei bisogni del minore (Cass. civ., Sez. 6-1, 2 marzo 2016, n° 4182, Cass. civ., Sez. III, 23 maggio 2011, n° 11316).

Relativamente, invece, alle spese extra assegno straordinarie è necessario che il genitore che ha sopportato la spesa, per il caso d'inadempimento del genitore onerato della contribuzione, adisca nuovamente il giudice, al fine di accertare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità (v. Cass. civ., Sez. I, 28 gennaio 2008, n° 1758).


ARTICOLATO

Art. 1 - Principi generali

1. Le scelte di istruzione, educazione e salute relative ai figli minori devono essere sempre concordate dai genitori fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 5, comma 4, del presente Protocollo. In caso di figli maggiorenni queste scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con entrambi i genitori.

Art. 2 - Spese comprese nell'assegno di mantenimento

1. Fatta salva diversa espressa previsione negli articoli che seguono, si considerano comprese nel contributo di mantenimento previsto in misura fissa, a titolo esemplificativo le seguenti spese: contributo per le spese di abitazione (ivi comprese le utenze), il vitto e la mensa scolastica (perché quest'ultima è sostitutiva del



pasto che altrimenti sarebbe erogato presso la casa familiare), il materiale scolastico di cancelleria (quaderni, penne, matite e *similia*) escluso quello occorrente all'inizio dell'anno scolastico, l'abbigliamento, le spese di trasporto urbano extra-scolastico (biglietti ed abbonamenti per autobus, metropolitana ecc.), l'acquisto di telefoni cellulari e *smartphone* con relativi abbonamenti e ricariche (ivi inclusa la connessione dati), i trattamenti estetici ordinari (esempio: barbiere, parrucchiere), le attività ricreative abituali (esempio: cinema, feste e attività conviviali con relativi regali d'uso), il contributo per la cura degli animali domestici, ove già presenti nella famiglia all'epoca della crisi familiare .

2. Il contributo dovuto per tali spese dal genitore non collocatario (o non affidatario) deve intendersi soddisfatto mediante la corresponsione dell'assegno periodico di mantenimento, determinato con riferimento ad un intero anno, ma ripartito in 12 frazioni con cadenza mensile, salvi sempre diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti. Resta infatti fermo che il contributo al mantenimento dei figli, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore collocatario/affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno. Ne consegue che il genitore non collocatario (o non affidatario) non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di frequentazione disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento. (v. Cass. civ., Sez. I, 8 settembre 2014, n° 18869).

Art. 3 - Assegni familiari / assegni per il nucleo familiare

1. Tali assegni devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno fisso di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi tra le parti o diversa indicazione giudiziale.

Art. 4 - Spese extra assegno ordinarie

1. Si tratta delle seguenti spese, le quali pur obbedendo ad esigenze ordinarie e non evitabili, esulano dal contributo di mantenimento fissato nell'assegno mensile:

a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti pubblici (comprese scuole per l'infanzia) ed università pubbliche;


b) libri di testo e materiale di corredo scolastico/universitario di inizio anno (escluso il materiale scolastico di cancelleria);

c) trasporto scolastico;

d) gite scolastiche ed altri eventi formativi senza pernottamento;

e) tickets o oneri di altra natura per i trattamenti sanitari, i farmaci e altri presidi sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;

f) trattamenti sanitari e farmaci, prescritti dal medico e non erogati dal SSN;



g) occhiali o lenti a contatto, apparecchi ortodontici, protesi e comunque altri presidi se prescritti da medico specialista per esigenze diverse da quelle meramente estetiche;

h) spese di manutenzione, bollo e assicurazioni relative a mezzi di locomozione acquistate in accordo tra i genitori;

i) spese per il conseguimento della patente di guida.

2. Le spese elencate nel presente articolo non richiedono il preventivo accordo tra i genitori e/o consenso espresso/tacito da parte dell'altro genitore e sono rimborsate pro-quota al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo.

Art. 5 - Spese extra assegno straordinarie

1. Si tratta delle seguenti spese:

spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;


spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati (anche per l'infanzia); b) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche ed altri eventi formativi con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) corsi per l'apprendimento delle lingue straniere; f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria; g) spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi;

spese extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) servizio di *baby sitting* laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza; c) centro ricreativo estivo; d) soggiorno estivo di studio/sportivo, stage sportivo; e) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio; f) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; g) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione; h) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.

2. Tutte le spese straordinarie menzionate nel presente articolo richiedono il preventivo accordo dei genitori e comunque possono essere rimborsate solo dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo.

3. In particolare, per tali spese ai fini della dimostrazione del preventivo accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, o comunque in forma scritta, con indicazione di massima della spesa da sostenere, con espressa richiesta di riscontro entro 10 giorni. In caso di mancato espresso e motivato dissenso manifestato in forma scritta entro il predetto termine la spesa si intende come approvata.

4. Il preventivo accordo tra i genitori non è necessario nei casi di affidamento c.d. super esclusivo e cioè in quei casi in cui il giudice si è avvalso del potere conferitogli dall'art. 337 *quater*, comma 3, c.c. di stabilire che il solo genitore affidatario esclusivo prenda le decisioni di maggiore interesse per i figli.



Nel caso in cui il genitore affidatario esclusivo sia stato investito soltanto delle decisioni di maggiore interesse in un determinato ambito, per gli altri ambiti è necessario il preventivo accordo (ad esempio: se il giudice ha riservato al genitore affidatario esclusivo le sole decisioni in ambito medico, l'accordo dei genitori è necessario quanto alle spese da sostenere in ambito scolastico).

5. Il preventivo accordo deve intendersi anche richiesto laddove, sebbene la spesa proposta da un genitore non rientri in uno dei casi menzionati al primo comma, il suo importo sia elevato in relazione alle effettive capacità economiche dell'altro genitore.

Art. 6 - Criteri di suddivisione delle spese extra-assegno tra i genitori

1. I difensori, il Presidente del Tribunale ed il Tribunale, nel ripartire le spese extra assegno tra i genitori, determinano la percentuale che fa carico a ciascun genitore, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Art. 7 - Onere di documentazione delle spese extra-assegno

1. Tutte le spese elencate agli artt. 4 e 5 del presente Protocollo dovranno essere documentate.

2. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute, nonché al figlio per il quale sono state effettuate.

3. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio.


Art. 8 - Modalità per il rimborso delle spese extra assegno al genitore che ha anticipato la spesa

1. In relazione alle spese elencate agli artt. 4 e 5 del presente Protocollo è auspicabile che entrambi i genitori provvedano contestualmente al pagamento della spesa extra assegno per i figli (anche mediante la messa a disposizione della provvista), secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza, evitando così di addossare ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro.

2. Ove ciò non avvenga, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il rendiconto delle spese extra assegno sostenute con i relativi documenti giustificativi e la richiesta del rimborso pro-quota entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile.

3. Ai fini di una responsabile gestione delle spese per i figli, è opportuno in ogni caso che ciascuna delle parti comunichi preventivamente all'altra, con il mezzo più idoneo in relazione all'eventuale urgenza del caso, la necessità di una spesa extra assegno.

Art. 9 - Altre previsioni




1. I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro trenta giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta. Le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.

2. Gli eventuali rimborsi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici o privati, per spese scolastiche e sanitarie relative ai figli vanno ripartiti tra entrambi i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese extra assegno.

**Il Presidente del Consiglio
dell'Ordine Avvocati di Avellino**
avv. Fabio Benigni

**Il Consigliere Segretario del Consiglio
dell'Ordine Avvocati di Avellino**
avv. Biancamaria D'Agostino

Il Presidente del Tribunale
dott. Vincenzo Beatrice



TRIBUNALE DI AVELLINO
28. DIC. 2018
PROT. N° <i>Il Funzionario.....</i>

Dott. Emilio Cella



deposizio il 28-12-2018

